

N. 47/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA  
SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti Magistrati:

dott. Roberto Rezzonico	Presidente
dott. Emanuele De Gregorio	Consigliere
dott. Giacomo Rota	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa in secondo grado iscritta al n. 47/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 728/2021, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 30.12.2021, di cui al n. R.G. 287/2016, promossa

**DA**

Li A (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. presso il cui studio, sito in è elettivamente domiciliata;

- appellante -

**CONTRO**

M S (C.F.: ), A S (C.F.: ) e S S (C.F.: ), rappresentati e difesi dagli avv. e ia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in

- appellati -

**E NEI CONFRONTI DI**

G s.p.a. (P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. S presso il cui studio, sito in è elettivamente domiciliata;

- appellata -

**Oggetto:** responsabilità professionale di avvocato

**Conclusioni:** come da atti di causa

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato M. S. , A. S. e S. S. , in proprio e quali eredi della madre C. I. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta l'avvocato A. chiedendone la condanna al pagamento di € 60.207,08, a titolo di risarcimento dei danni che quest'ultima aveva loro cagionato a causa del negligente adempimento di un mandato difensivo, e a tal fine esponevano:

- di essere fratelli di S. M. deceduto a seguito di un sinistro occorso il 02.03.1991 mentre prestava, per conto dell'impresa individuale di S. M. , dei lavori di intonacatura;

- che, con sentenza del 3.12.1998, la Suprema Corte di Cassazione aveva ritenuto M. S. quale datore di lavoro, A. F. quale legale rappresentante della N. I. costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavori e P. L. quale capo cantiere, colpevoli di omicidio colposo in danno di M. S.

- di aver conferito, unitamente alla madre della vittima, incarico professionale all'avv. L. A. , per promuovere un'azione civile finalizzata al risarcimento dei danni da loro subiti a causa della morte del congiunto, per infortunio sul lavoro, nella loro qualità di fratelli e madre;

- che il procedimento risarcitorio veniva istaurato innanzi al Tribunale di Caltanissetta ed iscritto al n. 1190/2000 R.G. nei confronti di M. S. A. F. e P. L. : successivamente, il contraddittorio veniva integrato con la N. I. s.r.l., con il legale rappresentante di quest'ultima A. F. e, da ultimo, con A. S. giusta intervento volontario da quest'ultima spiegato;

- che la causa si era conclusa con sentenza n. 1215/2010 del 16-25.11.2010, con cui il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava P.

L. e M. S., in solido tra loro, al pagamento in favore di C. della somma di € 266.138,863 e della somma di € 38.520,938 per ciascun fratello, oltre interessi come per legge;

- che, nonostante il buon esito del procedimento civile e l'ottenimento di un valido titolo giudiziale, essi attori (M. A. e S. S. in proprio e quali eredi di C. L.), non erano riusciti a soddisfarsi sui beni dei convenuti P. L. e M. S. a causa del comportamento negligente ed omissivo imputabile all'avv. A. il quale, secondo la prospettazione attorea:

- a. aveva ommesso di formulare la domanda risarcitoria anche in relazione al danno non patrimoniale patito *iure proprio* da A. S., padre del defunto M. S.;
- b. aveva ommesso di indicare la qualificazione giuridica della pretesa azionata (a titolo di responsabilità contrattuale o di responsabilità extracontrattuale);
- c. aveva ommesso di fornire al Tribunale idoneo supporto probatorio ai fini della personalizzazione del danno chiesto dagli attori;
- d. aveva ommesso di chiedere il risarcimento del danno emergente relativo alle spese funerarie sostenute dagli attori;
- e. aveva ommesso di chiedere il risarcimento per il danno biologico patito dagli attori e di formulare la relativa istanza di nomina del c.t.u.;
- f. aveva ommesso di formulare un'ulteriore domanda risarcitoria in merito al lucro cessante di parte attrice, in relazione al venir meno del contributo economico che ragionevolmente doveva ritenersi sussistente;
- g. non aveva correttamente individuato i soggetti legittimati passivamente, avendo chiamato in causa A. F. in luogo della N. I. s.r.l.;

- h. una volta integrato il contraddittorio nei confronti della N. I. s.r.l., aveva ommesso di riassumere la causa a seguito della successiva interruzione del giudizio determinata dal decesso del procuratore della predetta società;
- i. aveva ulteriormente ommesso di impugnare il provvedimento con il quale il Giudice aveva dichiarato estinto il processo nei confronti della N. I. s.r.l.;
- j. aveva ommesso di adottare, nel corso del processo, ogni iniziativa volta alla conservazione della garanzia patrimoniale nei confronti dei responsabili civili, e ciò ad onta del fatto che, negli anni 2000 e 2001, M. S. si fosse spogliato di alcuni sui beni immobili, e segnatamente della metà di un appezzamento di terreno sito in ( ), venduto a terzi con rogito del 16 marzo 2001, della piena proprietà di un immobile ad uso abitativo sito in ( ), venduto a terzi con rogito del 27 settembre 2000, e della piena proprietà di un immobile ad uso deposito - magazzino sito in ( ) donato alla propria coniuge sempre con rogito del 27 settembre 2000;
- che i riferiti inadempimenti avevano comportato l'accoglimento delle domande risarcitorie solo secondo i valori minimi previsti dalla tabella del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale;
  - che, per effetto dell'erronea chiamata in giudizio di A. F., gli attori stessi erano stati condannati al pagamento delle relative spese processuali, pari ad € 7.956,97;
  - che, a fronte del danno complessivamente subito, gli attori prospettavano un pregiudizio pari a € 74.643,59, derivante dalla differenza, detratte le somme già riscosse in sede esecutiva (pari a € 3.143,07), tra il valore del patrimonio che i responsabili civili M. S. e P. L. avrebbero avuto qualora il

difensore si fosse attivato per conservare la relativa garanzia patrimoniale (patrimonio definito in citazione dagli S<sub>1</sub> quale patrimonio ipotetico), ed il valore del patrimonio effettivo esistente a seguito degli atti dismissivi che M<sub>1</sub> e S<sub>1</sub> ha posto in essere tra il 2000 ed il 2001 al fine di pregiudicare la propria responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.;

- che l'importo quantificato per il risarcimento del danno preteso era pari all'importo di € 60.207,08 frutto della somma di € 52.250,51 per il danno da perdita di chance subito ed € 7.956,57 a titolo di danno emergente rappresentato dalle spese di lite corrisposte ad Ar<sub>1</sub> F<sub>1</sub>.

Si costituiva in giudizio l'avv. A<sub>1</sub> la quale, in via preliminare, chiamava in causa il proprio assicuratore per la responsabilità professionale, G

S.p.a, affinché fosse manlevata dagli effetti di un'eventuale condanna e, quanto al merito, contestava le domande attoree deducendo la carenza del nesso causale tra la propria condotta professionale e i danni dedotti; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento del compenso professionale a lei dovuto, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale in ragione del danno morale ed esistenziale patito, sostenendo di aver subito comportamenti aggressivi dagli appellanti e un esposto disciplinare avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta a seguito delle segnalazioni effettuate dagli S<sub>1</sub>.

Si costituiva anche G s.p.a. che chiedeva il rigetto della domanda attorea salvo eccepire, in subordine, la non operatività della copertura assicurativa.

Radicatosi il contraddittorio ed espletata la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione e veniva definita con l'adozione della sentenza n. 728/2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta disponeva l'accoglimento parziale delle domande attoree avuto riguardo unicamente alla condotta omissiva di cui alla lettera j) del restroesteso elenco di condotte asseritamente inadempienti riferibili al

professionista e rigettava le domande riconvenzionali di risarcimento del danno e di pagamento del compenso professionale formulate dall'avv. A: convenuta: il Tribunale condannava l'avv. L. A. al risarcimento, in favore degli attori Sp. della somma di € 3.660,39, compensava integralmente le spese di lite tra attori e convenuta a seguito della soccombenza reciproca salvo condannare gli attori e la convenuta in solido al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla G. s.p.a. terza chiamata.

A fondamento del deciso il Giudice di prime cure sosteneva:

- che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non anche a conseguirlo;
- che, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza che ci si può ragionevolmente attendere da un professionista attento e scrupoloso;
- che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, abbia compromesso il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave;
- che, ai fini della responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver subito un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dall'insufficiente o dall'inadeguata attività del professionista,

- richiedendo l'art. 1223 c.c. la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno consistente in una diminuzione patrimoniale in capo a chi lo ha subito secondo il noto criterio di regolarità causale od adeguatezza sociale;
- che non sussisteva alcuna responsabilità dell'avvocato nella formulazione delle domande risarcitorie relative al danno biologico subito dagli S. \_ \_ \_ \_ \_ atteso che tale biologico risultava privo di fondamento e che ciò emergeva sia dalla documentazione prodotta sia dalle stesse dichiarazioni degli attori che avevano definito tale voce di danno come eventuale;
  - che, in assenza di riscontri documentali, una eventuale consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stata probabilmente rigettata in quanto ritenuta esplorativa;
  - che alcuna responsabilità poteva essere ascritta al professionista a seguito del mancato riconoscimento del rimborso delle spese funerarie sostenute dagli attori S. \_ \_ \_ \_ \_ per il fratello deceduto a seguito di incidente sul lavoro, e ciò per il fatto che gli attori non erano riusciti neppure a rintracciare il documento fiscale comprovante le suddette spese;
  - che l'omessa indicazione della natura giuridica della responsabilità ascritta a M. S. \_ \_ \_ \_ \_ e a P. L. \_ \_ \_ \_ \_ era risultata ininfluenza ai fini dell'accoglimento della domanda, avendo provveduto il Giudice alla relativa qualificazione;
  - che gli odierni attori non avevano provato l'esistenza di alcuna circostanza di fatto che avrebbero potuto ragionevolmente determinare una personalizzazione del danno parentale e un conseguente aumento del relativo risarcimento;
  - che alcuna responsabilità poteva essere ascritta al professionista a seguito dell'omessa proposizione di un'azione risarcitoria *iure hereditatis* per il danno parentale subito da S. \_ \_ \_ \_ \_ A. \_ \_ \_ \_ \_ , padre del *de cuius*: nel caso di

specie gli attori non avevano fornito alcuna prova di aver anche solo prospettato al difensore, al momento del conferimento del relativo mandato, l'esistenza di un ulteriore pregiudizio, afferente alla persona del padre del defunto S. A. ;

- che parimenti generico e non provato, sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto quello del *quantum*, risultava il danno patrimoniale allegato dagli attori, rappresentato dalla perdita del “*contributo economico che ragionevolmente doveva ritenersi sussistente*” in conseguenza del decesso di S. M. ;
- che non sussisteva alcuna violazione dell'obbligo di diligenza professionale in merito alla domanda proposta nei confronti di A. F. , trattandosi di persona responsabile ai sensi dell'art. 185 c.p. rispetto alla quale l'eventuale responsabilità della società N. I. s.r.l. si sarebbe configurata solo come aggiuntiva, a maggior tutela del diritto risarcitorio dei danneggiati;
- che, quanto all'omessa riassunzione del processo nei confronti della N. I. s.r.l., la circostanza appariva priva di rilievo, atteso che un'eventuale condanna di quest'ultima non avrebbe determinato alcun ulteriore vantaggio economico per gli attori, trattandosi di società patrimonialmente incapiente sin dal 1995;
- che, quanto alla relazione di convivenza del *de cuius* con i genitori necessaria ai fini del riconoscimento del danno parentale, alcun rilievo si poteva muovere all'avvocato, avendo questi depositato nel corso del giudizio una certificazione di famiglia dalla quale risultava la cancellazione del defunto M. S. , non già per trasferimento ad altra casa bensì in quanto deceduto, e che priva di rilievo altresì risultava la circostanza che il *de cuius* abitasse nella stessa palazzina dei fratelli, non potendosi

assimilare, in assenza di ulteriori elementi di giudizio, la semplice prossimità abitativa a una relazione fondata sulla convivenza;

- che, in ordine all'omessa adozione degli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale generica dovuta dai convenuti M<sub>1</sub> S<sub>1</sub> A<sub>1</sub> F e P L<sub>1</sub> S S aveva già manifestato al proprio difensore il timore di una possibile dismissione del patrimonio e aveva pure chiesto più volte di effettuare visure ipotecarie, circostanza confermata dalla deposizione della teste M C<sub>1</sub> T<sub>1</sub>: il fatto che la visura ipotecaria fosse stata effettuata solo nel 2008, quando il diritto al proporre azione revocatoria ex art. 2901 c.c. era ormai prescritto, confermava l'inerzia del difensore nell'adottare le tempestive iniziative a tutela del patrimonio della controparte;
- che, pur sussistendo incertezza su chi avesse assunto l'iniziativa di richiedere le visure ipotecarie, le deposizioni testimoniali avevano concordato nel dimostrare che sia l'avvocato sia i clienti, in particolare S<sub>1</sub> S<sub>1</sub>, erano pienamente consapevoli del rischio di dispersione del patrimonio delle controparti e della necessità di verificare la consistenza;
- che dunque l'avvocato, in forza delle sue specifiche competenze professionali, avrebbe dovuto adeguatamente valutare l'efficacia della già pronunciata sentenza penale di condanna, rispetto al successivo giudizio risarcitorio, e avrebbe dovuto considerare, ancor più concreto il rischio di un'alienazione del patrimonio dei debitori;
- che le peculiarità della vicenda in esame avrebbero dovuto indurre l'avvocato A L ad effettuare, periodicamente, le visure in parola, anche di propria iniziativa, o in alternativa, di fronte ad un netto rifiuto del cliente a rinunciare al mandato professionale;

- che, accertato l'inadempimento del professionista ed effettuato il giudizio controfattuale al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato i danni lamentati dagli attori, l'unico pregiudizio ascrivibile all'omissione dell'Avv. A:      atteneva alla perduta possibilità, per gli attori S.      di sottoporre ad esecuzione forzata la piena proprietà del magazzino sito in      , donato dallo S.      alla propria coniuge, e la quota di ½ del terreno sito nel territorio di      , venduto dallo S.      a terzi, pregiudizio conclusivamente quantificato in € 7.320,78;
- che, ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., occorre considerare la concorrente responsabilità degli attori i quali, benché si fossero chiaramente rappresentati i rischi di incapienza del patrimonio dei debitori e benché avessero anche correttamente individuato la visura ipotecaria quale strumento utile al controllo del patrimonio delle controparti, si erano limitati a chiedere all'avvocato di provvedere alla relativa estrazione, attendendo circa otto anni prima di procedervi personalmente, con la conseguenza che, pur essendosi chiaramente resi conto dell'errore che l'avvocato stava ponendo in essere, nulla avevano fatto per evitare il relativo danno;
- che veniva dunque considerata la loro concorrente responsabilità rispetto al danno prodottosi, ragione per cui il risarcimento veniva equitativamente diminuito di 1/2 in complessivi € 3.660,39;
- che le domande formulate in via riconvenzionale venivano rigettate, nello specifico con riferimento alle richieste risarcitorie relative al danno morale patito dalla professionista per il presunto comportamento lesivo degli attori, non potendo tale evento costituire fonte di responsabilità aquiliana;
- che la domanda riconvenzionale di parte convenuta finalizzata al conseguimento dei propri compensi professionali, pienamente ammissibile

nel giudizio posto che non era stato contestato solo l'ammontare del relativo credito ma anche la sua stessa esistenza, non era meritevole di accoglimento giusta applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., atteso che la negligenza del professionista, consistita nell'omessa acquisizione delle visure ipotecarie relative agli immobili delle controparti del procedimento civile n. 1190/2000 R.G., aveva concorso a pregiudicare il buon esito dell'intero mandato difensivo conferitogli dagli attori, il cui oggetto risultava esteso anche alla successiva fase esecutiva, con conseguente perdita del diritto al compenso maturato;

- che non trovava accoglimento nemmeno la domanda di garanzia formulata dal professionista convenuto nei confronti della propria Compagnia di assicurazioni G s.p.a. stante la non operatività nel caso di specie della copertura assicurativa n. 301272048 del 15.2.2010 sulla base della disposizione negoziale di cui all'art. 10 dell'allegato A delle condizioni generali di contratto, poiché il sinistro, consistito nell'omessa acquisizione delle visure ipotecarie, risultava verificatosi fino all'anno 2005 prima dei *“tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione”*.

Avverso la sentenza n. 728/2021 Li A ha proposto appello chiedendo sia il rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado dagli ex clienti S, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, sia l'accoglimento delle domande riconvenzionali già formulate in primo grado, con conseguente diritto della medesima al pagamento della somma di € 50.033,57, oltre accessori, a titolo di compenso professionale, e della somma di € 17.481,00 per i danni non patrimoniali subiti a causa della condotta prevaricatrice degli S, oltre all'ulteriore importo correlato al successivo aggravamento del danno, da accertarsi in giudizio; in via subordinata ha chiesto di essere garantita e manlevata da G s.p.a. salvo comunque, nella denegata ipotesi del rigetto

dell'appello, la compensazione parziale tra il proprio credito e l'eventuale somma spettante agli appellati, con condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della differenza spettante.

Si sono costituiti in giudizio con appello incidentale M: S<sub>1</sub> e S<sub>2</sub>, in proprio e quali unici eredi legittimi di Il C chiedendo il rigetto dell'appello principale e la conferma *in parte qua* della sentenza gravata: con l'appello incidentale gli S<sub>1</sub> hanno chiesto in via principale di accertare la responsabilità contrattuale dell'avv. L. A. e di condannarla al pagamento, in loro favore, *iure proprio e iure hereditario*, della somma di € 24.528,00, a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance ed in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'appello principale e di riconoscimento del diritto della professionista al pagamento delle sue competenze, di disporre la compensazione tra il credito professionale determinato secondo i minimi tariffari previsti per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 a € 520.000,00, ed il maggior credito risarcitorio; gli appellati S<sub>1</sub> hanno poi chiesto l'accoglimento dell'appello principale azionato dall'avv. A. avverso G. S.p.a. con riferimento alla domanda di garanzia e, per l'effetto, la condanna di G. S.p.a., nei confronti della quale i predetti S<sub>1</sub> avevano esteso la domanda di garanzia con richiesta redatta a verbale della prima udienza celebratasi il 23/11/2016, a rifondere ad essi attori, in solido con la convenuta avv. L. A., tutti i danni subiti come sopra quantificati.

Si è costituita in giudizio G. S.p.a. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e la tardività delle domande nuove proposte *contra se* dagli appellati S<sub>1</sub> nella memoria *ex art.* 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., nonché il rigetto di ogni domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. L. A., ritenuta infondata in fatto ed in diritto; la Compagnia di assicurazioni ha inoltre chiesto il

rigetto dell'appello della professionista in punto sussistenza della garanzia assicurativa e domanda di manleva, per inoperatività della polizza n. 271272316 e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli Spagnolo e della ritenuta operatività della garanzia assicurativa, ha chiesto di liquidare l'indennizzo assicurativo per la garanzia prestata con polizza n. 301272048 a favore dell'avv. Lidia Asaro nei limiti delle condizioni contrattuali e della franchigia pattuita.

Radicatosi il contraddittorio, all'udienza a trattazione scritta del 25 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere sia l'appello principale azionato da Lidia Asaro che l'appello incidentale proposto dai convenuti Spagnolo, il tutto per i motivi di seguito evidenziati.

La controversia al vaglio del presente giudizio trae linfa dal giudizio di responsabilità professionale intentato da Maria Spagnolo, Anna Spagnolo e Spagnolo contro avverso il loro avvocato Lidia Asaro che li ha assistiti nel giudizio civile da loro intentato avverso Maria Spagnolo, Anna Spagnolo e Lidia Asaro, soggetti condannati con sentenza irrevocabile adottata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 3 dicembre 1998 per omicidio colposo in quanto giudicati responsabili della morte del proprio congiunto Michele Spagnolo avvenuta in data 2 marzo 1991 allorché quest'ultimo stava lavorando per conto e sotto la loro diretta visione: è infatti accaduto che, terminato il processo penale, nel settembre del 2000 gli Spagnolo, patrocinati dall'avv. Asaro hanno citato in giudizio Maria Spagnolo, Anna Spagnolo e Lidia Asaro per ottenere il risarcimento del danno dovuto, giudizio che si è concluso con esito fausto dopo dieci anni di distanza allorché il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 1215 del 2010, ha condannato i convenuti Maria Spagnolo e Lidia Asaro al

risarcimento del danno quantificato in Euro 266.138,86 in favore della madre degli S. C. Il successivamente mancata ai vivi, ed in Euro 38.520,94 per ciascuno dei tre fratelli, mandando al contrario assolto dalla responsabilità civile A. F. e regolando secondo reciproca soccombenza le spese di lite tra le parti.

Nelle more del giudizio, durato circa dieci anni, è accaduto che uno dei convenuti, M. S<sub>1</sub>, si sia in modo rilevante spogliato dei propri beni immobili senza che nelle more del suddetto giudizio sia stato fatto alcunché per evitare la dispersione del patrimonio di quest'ultimo, avendo lo S<sub>1</sub> tra il 2000 ed il 2001 donato alla moglie la piena proprietà del magazzino sito in  
: venduto a terzi la quota di ½ della proprietà di un terreno sito nel territorio di Caltanissetta nonché la piena proprietà di un altro immobile ad uso abitativo sito in (

Deterioratisi i rapporti tra gli ex clienti S<sub>1</sub> e l'avvocato A. che non aveva tra l'altro ricevuto il compenso pattuito per l'assistenza difensiva espletata in favore dei predetti clienti, M. S<sub>1</sub>, A. S<sub>1</sub> e S<sub>1</sub>. S<sub>1</sub> hanno incoato nel 2016 il giudizio di responsabilità professionale avverso la A. prospettando plurime condotte inadempienti asseritamente ascrivibili a quest'ultima le quali sono state in gran parte ritenute inesistenti dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza gravata nella presente sede avverso la quale, *in parte qua*, gli S<sub>1</sub> non hanno proposto appello incidentale sì da essere le relative statuizioni di rigetto tutte già passate in autorità di cosa giudicata: il Tribunale ha, al contrario, affermato la responsabilità professionale della A. unicamente con riguardo alla condotta omissiva consistita nel non avere adottato le opportune iniziative volte alla tutela della garanzia patrimoniale dei soggetti convenuti ai fini risarcitori ad opera dei propri clienti S<sub>1</sub> segnatamente nel non avere effettuato periodicamente le visure immobiliari

riferibili ai predetti convenuti al fine di evitare la dispersione del loro patrimonio mediante atti traslativi durante il lungo lasso di tempo occorso tra la irrevocabilità della condanna per omicidio colposo avvenuta nel 1998 e la fine del giudizio civile conseguente avutasi nel 2010; il Tribunale ha sul punto affermato alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata che *“l’avvocato, in forza delle sue specifiche competenze professionali, avrebbe dovuto adeguatamente valutare l’efficacia della già pronunciata sentenza penale di condanna, rispetto al successivo giudizio risarcitorio (ai sensi dell’art. 651 c.p.) e avrebbe dovuto considerare, quindi, ancor più concreto il rischio di un’alienazione del patrimonio dei debitori. E allora, benché non possa astrattamente ritenersi che ogni difensore investito del compito di promuovere una causa risarcitoria abbia anche l’onere di assumere iniziative ulteriori a tutela del patrimonio della controparte, le peculiarità della vicenda in esame avrebbero dovuto indurre l’avvocato A. Li ad effettuare, periodicamente, le visure in parola, anche di propria iniziativa, o in alternativa - di fronte ad un netto rifiuto del cliente - a rinunciare al mandato professionale, per come prospettato, peraltro, dalla stessa convenuta”*.

Una volta accertata la responsabilità professionale della A. Li, il Tribunale ha poi disatteso la domanda riconvenzionale da quest’ultima azionata avverso gli ex clienti S. per ottenere i propri compensi professionali giusta applicazione dell’art. 1460 c.c., ritenendo l’omissione del legale inadempimento di gravità tale da impedire l’esazione delle spettanze per il fatto che *“Nel caso in esame l’omessa acquisizione, da parte dell’avvocato A. Li delle visure ipotecarie relative agli immobili delle controparti del procedimento civile n. 1190/2000 r.g. ha evidentemente concorso a pregiudicare il buon esito dell’intero mandato difensivo conferitole dagli attori, il cui oggetto - si osserva - risultava esteso anche alla successiva fase esecutiva”*; il Tribunale ha inoltre disatteso la seconda

domanda riconvenzionale azionata dall'avv. A. \_\_\_\_\_ concernente il risarcimento del danno morale asseritamente da quest'ultima patito per effetto del "comportamento lesivo" subito dagli attori, stante la mancanza di alcuna prova circa la verifica di atteggiamenti prevaricatori e violenti, tra l'altro unicamente ascrivibili alla condotta di S. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_, ed ha infine disatteso la domanda di manleva azionata, sia pur per la modesta somma oggetto di condanna, dall'avv. A. \_\_\_\_\_ avverso la propria Compagnia di Assicurazioni G. \_\_\_\_\_ S.p.a. terza chiamata.

Come detto in precedenza, la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 728/2021 è stata oggetto dell'appello principale dell'avv. A. \_\_\_\_\_ che ne ha chiesto la riforma sia nella parte in cui il deciso ha, sia pur in parte minima, accolto *contra se* la domanda di responsabilità, sia nella parte in cui ha disatteso entrambe le domande riconvenzionali, nonché dell'appello incidentale degli S. \_\_\_\_\_ che hanno criticato le modalità di liquidazione del danno, giudicato troppo esiguo, considerato che il valore dei cespiti immobiliari dei quali lo S. \_\_\_\_\_ si era liberato al fine di deprimere la propria garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e sui quali si sarebbero potute proporre in modo fausto le azioni esecutive, non doveva essere quello monetario indicato nei contratti di vendita e di donazione ma quello maggiore verificato e calcolato secondo i noti parametri O.M.I., che la defalcazione per la natura di perdita di chance del danno subito doveva essere al massimo del 30 % e non del 50 % come in concreto applicata dal Tribunale, ed infine che non doveva essere loro imputato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., alcun concorso di colpa per essersi limitati a chiedere all'avvocato di provvedere all'estrazione delle visure ipotecarie attendendo circa otto anni prima di procedervi personalmente. Gli S. \_\_\_\_\_ hanno in particolare censurato l'affermazione del Tribunale contenuta a pagina 15 della sentenza secondo cui *"Gli attori, in altri termini, pur essendosi chiaramente resi conto dell'errore che*

*l'avvocato stava ponendo in essere, nulla hanno fatto per evitare il relativo danno, avendo ommesso sia di procedere personalmente all'estrazione delle visure, sia di revocare all'avvocato il mandato difensivo. Si osserva, a tal fine, che l'estrazione di una visura ipotecaria non può essere annoverata tra le attività per le quali è richiesta la specifica competenza professionale dell'avvocato, potendo essere effettuate da chiunque. Pertanto, considerato il notevole arco temporale nel quale si è articolata la concorrente inerzia degli odierni attori - rispetto al compimento di un'attività, peraltro, non particolarmente onerosa, sia in sé considerata, sia valutata in rapporto ai pregiudizi che questa avrebbe potuto evitare - andrà affermata (alla luce del generale principio di autoresponsabilità che informa il nostro ordinamento giuridico) la loro concorrente responsabilità rispetto al danno prodottosi", affermazione a seguito della quale il risarcimento del danno è stato equitativamente diminuito di un ulteriore 50 % del dovuto.*

Tanto premesso, ed iniziando a vagliare l'appello principale della A<sub>1</sub>, devesi preliminarmente dare risposta alla tesi dell'appellante secondo cui l'unica domanda accolta dal Tribunale sarebbe stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, primo comma, n. 1, c.p.c. e non con l'atto di citazione, avendo gli S<sub>1</sub> chiesto con il libello introduttivo del giudizio il risarcimento del danno a seguito della "mancata adozione di qualsivoglia iniziativa finalizzata alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore solidale S<sub>1</sub> : Mi " salvo poi correggere il tiro e basare la domanda di risarcimento del danno, oltre che sulla "mancata adozione di misure e/o iniziative idonee alla conservazione della garanzia patrimoniale" anche sull'omesso "dovere di informare tempestivamente il cliente in ordine alle possibili iniziative che, nelle more del giudizio risarcitorio, lo stesso potrebbe adottare per la salvaguardia della garanzia patrimoniale ex art 2740 c.c., sì da non vanificare, a fronte di atti

*dispositivi del potenziale debitore, i possibili esiti positivi del giudizio stesso*”: ad avviso della Corte nel caso in esame non si è avuta alcuna inammissibile *mutatio libelli*, avendo piuttosto gli S<sub>1</sub> mirato ad integrare e completare la prospettazione della complessiva condotta serbata dall’avv. A, ritenuta negligente, per non avere quest’ultima prospettato ai clienti la possibilità di esperimento di potenziali azioni volte alla tutela della garanzia patrimoniale generica gravante sui debitori da essi convenuti e per non averli di conseguenza informati della situazione di pericolo di frustrazione delle proprie ragioni creditorie in caso di prolungata inerzia nel corso del giudizio civile poi culminato con l’adozione di una sentenza di condanna a cospicue somme di denaro a loro favorevole; non si è in sostanza concretizzata alcuna inammissibilità della domanda risarcitoria *in parte qua*, ben avendo il Tribunale posto al vaglio e deciso il merito della pretesa sopra delineata nel senso palesato nella sentenza gravata.

E’ infatti pacifico che subito dopo l’instaurazione del giudizio civile nel settembre del 2000, a distanza di qualche giorno per due dei tre atti dispositivi del patrimonio ad opera dello S<sub>1</sub> conclusi il 27 settembre 2000 ed a distanza di pochi mesi dal terzo atto stipulato il 16 marzo 2021, quest’ultimo si sia spogliato di tre cespiti immobiliari mediante due vendite a terzi ed una donazione al proprio coniuge, deprimendo la propria capienza patrimoniale e pregiudicando in tal modo le possibilità di soddisfacimento delle ragioni creditorie degli S<sub>1</sub> senza che nel corso del decennio necessario per arrivare a sentenza nel giudizio civile il legale degli S<sub>1</sub> si sia attivato per verificare l’eventuale sussistenza di atti dispositivi del patrimonio ad opera delle controparti: risulta dalle deposizioni testimoniali proferite in prime cure che il dubbio sul se fare o meno eventuali accertamenti sulla consistenza patrimoniale delle controparti tramite estrazione di visure ipotecarie abbia fatto capolino sia tra i clienti

S\_\_\_\_\_ che tra il legale odierno appellante, e risulta altresì che tali visure furono in parte effettuate, non è chiaro se su iniziativa dei clienti o dietro insistente mandato del legale, nel 2008 quando oramai l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso gli atti dispositivi posti in essere dallo S\_\_\_\_\_ negli anni 2000 e 2001 si era irrimediabilmente prescritta stante il decorso dei cinque anni dal compimento degli atti, secondo quanto stabilito dall'art. 2903 del codice civile.

Le prove per interrogatorio formale di S\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ e per testi escusse in giudizio non sono state utili a capire su impulso di chi lo S\_\_\_\_\_ effettuò parte delle visure ipotecarie o se effettivamente il legale fu investito, tramite mandato *ad hoc*, del compito di effettuare le necessarie ricerche, convenendosi sul ragionamento dell'avvocato A\_\_\_\_\_ secondo cui dall'interrogatorio formale di S\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ non si poteva trarre alcuna circostanza utile alla difesa dei clienti e secondo cui la testimonianza della moglie di quest'ultimo, nella persona della teste M\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_, non poteva essere ritenuta attendibile stante l'incipit della sua deposizione con la quale la teste si augurava che la causa "*finisca bene*": la Corte reputa che ai fini della soluzione da dare al caso in esame le prove testimoniali escusse sono risultate ultronee, potendosi piuttosto pervenire alla conclusione sposata dal Tribunale facendo leva sui principi del codice civile in tema di diligenza adempitiva che ci si può ragionevolmente attendere da un debitore altamente qualificato quale risulta essere l'esercente la professione legale ed in tema di buona fede oggettiva che impone a ciascun contraente l'obbligo di salvaguardare la sfera giuridica soggettiva sostanziale della controparte negoziale nei limiti di un apprezzabile sacrificio.

Come detto, gli S\_\_\_\_\_ ottengono alla fine del 1998 una prima risposta in sede penale, dopo sette anni dalla verifica del sinistro, circa il fatto che per l'omicidio colposo del fratello M\_\_\_\_\_ sono stati ritenuti responsabili M\_\_\_\_\_

S. A. F. e P. L. e; subito dopo gli S. I. azionano il giudizio civile patrocinato dall'avvocato A nel settembre del 2000 dopo avere invano cercato di ottenere il risarcimento del danno tramite mera diffida legale: era abbastanza chiaro che, vista l'adozione di una sentenza penale di condanna che aveva già reso incontestabili i fatti come ivi accertati, i predetti condannati effettuassero atti dispositivi del proprio patrimonio per sottrarsi alle proprie responsabilità risarcitorie, tenuto inoltre conto del fatto che i suddetti soggetti, tutti operanti nel campo dell'edilizia, agivano mediante società poco patrimonializzate e non sempre coperte da idonee polizze assicurative a garanzia di eventuali danni cagionati a terzi.

E' a tale coacervo di considerazioni che ha fatto riferimento il Tribunale allorché ha affermato che "*...benché non possa astrattamente ritenersi che ogni difensore investito del compito di promuovere una causa risarcitoria abbia anche l'onere di assumere iniziative ulteriori a tutela del patrimonio della controparte, le peculiarità della vicenda in esame avrebbero dovuto indurre l'avvocato A.*

*Li ad effettuare, periodicamente, le visure in parola, anche di propria iniziativa*": le peculiarità della vicenda in esame erano proprio costituite dalla situazione che si era venuta a creare, con i familiari di una vittima di omicidio colposo che cercano di ottenere giustizia nel solco di una complessa vicenda processuale che ha consentito condotte volte a frustrare la garanzia patrimoniale generica dei debitori, situazione che avrebbe dovuto indurre l'A a cautelarsi ed a verificare, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, se le controparti degli A: si stavano o meno spogliando dei propri beni, e ciò a prescindere da un espresso mandato dei suoi clienti; militano in tal senso non soltanto i principi sopra menzionati di diligenza adempitiva del debitore qualificato e di buona fede oggettiva ma anche gli obblighi di protezione che costellano il rapporto giudico negoziale di patrocinio

intercorrente tra i clienti e l'avvocato e la disciplina del mandato in generale che obbliga il mandatario, secondo quanto stabilito dall'art. 1708, primo comma, c.c., a compiere non soltanto gli atti per i quali esso è stato conferito ma anche quelli che si rendono necessari al loro compimento.

In sostanza se da un canto la prestazione professionale espletata dal legale odierno appellante si è rivelata assai efficace nel fare ottenere a propri assistiti il risarcimento del danno da due dei tre convenuti, dall'altro canto l'omissione del compimento delle verifiche sopra menzionata ha grandemente frustrato l'epilogo finale del giudizio civile e le ragioni creditorie degli S<sub>i</sub>, pregiudicando in definitiva l'esito a cui è confluita l'attività professionale della A. ed integrando in tal modo una condotta negligente che da un lato ha sterilizzato gli effetti positivi dell'ottenimento della condanna in sede civile e, dall'altro, si è palesata foriera di danno ai propri assistiti.

Tale conclusione, che conferma il ragionamento del Tribunale in punto riconoscimento della responsabilità professionale della A., sia pur nei limiti accertati in sentenza, corrobora viepiù il rigetto della prima delle due domande riconvenzionali dalla stessa A. azionate per ottenere i compensi professionali per l'attività svolta, considerato che, anche a non volere aderire alla soluzione prospettata dal Tribunale secondo cui il mandato conferito dagli S. comprendesse anche la eventuale fase esecutiva, non sussiste alcun dubbio sul fatto che la negligenza adempitiva del legale odierno appellante abbia grandemente pregiudicato la possibilità dei clienti di soddisfarsi sui cespiti fuoriusciti dalla sfera giuridica patrimoniale di uno dei convenuti poi condannati al ristoro dei danni: tale opzione ermeneutica, palesata sia dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 15526 del 10 giugno 2025 a mente della quale *“L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a*

*norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio”, sia dall’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 24519 del 5 ottobre 2018 secondo cui “l’inadempimento dell’esercente la professione legale che abbia determinato la definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempita ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista”, consente di ritenere non contrario a buona fede il definitivo rifiuto degli S: di corrispondere il compenso professionale all’avvocato odierno appellante.*

Devesi infine disattendere anche la seconda delle due domande riconvenzionali fatta valere dall’avvocato A: avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito dei comportamenti aggressivi e prevaricatori tenuti dagli appellanti S: e dell’esposto disciplinare da questi ultimi presentato avanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta:

a parte il fatto che l'unico soggetto che, a detta della A. , avrebbe commesso atti intimidatori e perniciosi era S. S<sub>1</sub> ) e che la mera presentazione di un esposto al Consiglio di disciplina non può di per sé costituire atto foriero di danni al professionista in questione, del tutto correttamente il Tribunale ha disatteso la domanda per totale mancanza di prova di alcun illecito perpetrato ai danni del legale, avendo di conseguenza ritenuto la richiesta di c.t.u. medicolegale sulla persona della A. del tutto esplorativa stante la genericità delle prospettazioni palesate sul punto dalla difesa di parte appellante.

Passando al vaglio dell'appello incidentale azionato dagli S. , questi hanno censurato le modalità di liquidazione del danno a detrimento della A. , giudicate troppo severe, e ciò considerato che il valore dei cespiti immobiliari dei quali lo S<sub>1</sub> si era liberato al fine di deprimere la propria garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. non doveva essere quello monetario indicato nei contratti di vendita e di donazione rispettivamente stipulati con terzi e con la moglie ma quello maggiore verificato e calcolato secondo i noti parametri O.M.I., che la defalcazione per la natura di perdita di chance del danno subito doveva essere al massimo del 30 % e non del 50 % come in concreto applicata dal Tribunale, ed infine che non doveva essere loro imputato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., alcun concorso di colpa per essersi unicamente limitati a chiedere al proprio avvocato di provvedere all'estrazione delle visure ipotecarie senza avere fatto nulla per circa otto anni dall'instaurazione del giudizio: ad avviso della Corte anche l'appello incidentale si palesa infondato per i motivi di seguito evidenziati.

Quanto al valore dei beni immobili di cui lo S<sub>1</sub> si è spogliato, valore cui fare riferimento ai fini della diminuzione della garanzia patrimoniale generica su quest'ultimo gravante, la Corte condivide quanto asserito dal Tribunale che, in mancanza della prova della natura simulata o parzialmente simulata degli atti

dispositivi, ha fatto correttamente riferimento al prezzo indicato nei contratti: si consideri che le quotazioni O.M.I. degli immobili si basano su mere rilevazioni statistiche che, in mancanza di elementi specifici, giammai possono giustapporsi alla libera contrattazione privata, salva appunto la prova della natura simulata del prezzo nel caso di specie neppure prospettata, come del resto sostenuto dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 22804 del 13 agosto 2024 secondo cui *“In tema di imposta di registro su cessioni immobiliari, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore dell'immobile facendo esclusivo riferimento alle quotazioni OMI, poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione - ed integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità”*, di talché non vi è motivo alcuno per discostarsi dai valori monetari palesati in contratto tenuto viepiù conto della perdita di valore che i beni immobili dell'entroterra siciliano hanno negli ultimi anni subito a causa della nota crisi economica.

Corretta poi si palesa la misura della decurtazione del 50 % dell'ammontare del danno applicata dal Tribunale a seguito della natura di esso, qualificato in termini di perdita di *chance*, se si tiene conto da un lato delle spese necessarie ad incoare e proseguire le procedure di esecuzione immobiliare, talvolta molto vicine quanto ad onerosità ai valori dei beni staggiti, e dall'altro della poca appetibilità dei beni immobili oggetto di potenziale pignoramento e del fatto che per uno di essi la quota aggredibile era della metà e non l'intero.

Del pari condivisibile infine è stato il ragionamento del Tribunale nella misura in cui ha disposto la decurtazione dell'ammontare del danno di un ulteriore 50 % avuto riguardo al concorso di colpa del creditore ex art. 1227, primo comma, c.c,

per il fatto che gli S<sub>1</sub> e S<sub>2</sub>, pur essendosi resi conto dell'omissione che l'avvocato stava ponendo in essere, non avevano fatto nulla per evitare il danno, avendo omesso sia di procedere personalmente all'estrazione delle visure, attività che non richiede specifica competenza tecnica ma che può essere assolta da chiunque, sia di revocare all'avvocato il mandato difensivo: ferma restando la negligenza della A e la relativa produzione di danno, è il principio del danno effettivo a richiedere che esso venga allocato e riconosciuto negli effettivi termini in cui si è concretizzato, avuto anche riguardo alla complessiva condotta serbata nel suo incedere da chi tale detrimento ha subito ed ha acuito con il proprio comportamento, viepiù in ossequio al principio di autoresponsabilità che deve regolare i rapporti tra i consociati.

L'appello principale azionato da L. e A. e l'appello incidentale proposto dai convenuti S<sub>1</sub> e S<sub>2</sub> vanno del pari disattesi anche con riferimento alle domande fatte valere da entrambe le parti avverso la G. s.p.a., Compagnia di assicurazioni della professionista odierna appellante: le domande della A sono infondate stante l'inoperatività della polizza, mentre quelle spiegate dagli S<sub>1</sub> e S<sub>2</sub> lo sono anche per il fatto che manca alcuna azione diretta tra gli ex clienti dell'avvocato A. e la Compagnia di assicurazioni della predetta professionista.

La Corte aderisce completamente al ragionamento del Tribunale secondo cui *“Nel merito, la copertura assicurativa n. . . del 15.2.2010 risulta non operante nel caso di specie, sulla base della disposizione negoziale di cui all'art. 10 dell'allegato A delle condizioni generali di contratto, poiché il sinistro (ossia l'omessa acquisizione delle visure ipotecarie) risulta verificatosi fino all'anno 2005 e, dunque, prima dei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione (doc. 3 della G. s.p.a.). Si aggiunga che la pattuizione cosiddetta "a richiesta fatta" (claims made), inserita nel contratto, non risulta*

connotata da vessatorietà, costituendo espressione di un accordo delle parti volto a delimitare l'oggetto stesso del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 1917, comma 1, c.c. e 1932 c.c.. Essa, di contro, presenterebbe natura vessatoria laddove, nell'economia complessiva della polizza, fosse finalizzata a limitare l'oggetto del contratto come definito da altra clausola (Cass. 22891/2015). Nel caso in esame, invece, a fronte di una generale copertura assicurativa limitata ai fatti posti in essere e denunciati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, la convenzione forense di cui al citato allegato A, ha determinato un sostanziale ampliamento dell'oggetto del contratto assicurativo in esame, estendendo la polizza anche ai fatti commessi nei tre anni antecedenti alla sua stipula. Deve, quindi, escludersi la natura vessatoria (e la conseguente necessità di apposita sottoscrizione) della clausola in parola<sup>33</sup>. Poiché il contratto di assicurazione risulta stipulato il 15.2.2010 e poiché la condotta omissiva dell'avvocato A. [redacted] (consistita nell'omessa acquisizione delle visure ipotecarie) risale all'instaurazione stessa del procedimento civile n. 1190/2000 r.g.<sup>34</sup>, l'assicurazione non potrà dirsi operante: il sinistro occorso, cioè la definitiva perdita della possibilità in capo agli S. [redacted] di aggredire i beni immobili a seguito della negligenza adempitiva della A. [redacted], si è verificato ben prima dei tre anni dalla efficacia del contratto assicurativo, il che senza ombra di dubbio conduce alla soluzione da prediligere nel senso infausto ai fini della operatività, nel caso in esame, della manleva.

In definitiva la sentenza n. 728/2021 del 30 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, va integralmente confermata: quanto al regime delle spese di lite, esse vanno compensate nei rapporti tra l'appellante A. [redacted] e gli appellati S. [redacted] stante la reciproca soccombenza, mentre nei rapporti tra le predette parti e la Compagnia di assicurazioni G. [redacted] s.p.a. esse vanno poste a carico solidale delle prime – in ragione del 50 % tra appellante ed il rimanente

50 % a carico degli appellati - che, sulla domanda di manleva, sono rimaste totalmente soccombenti, e ciò avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello per il valore che va da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.

### P.Q.M.

La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:

1. Rigetta sia l'appello principale azionato da L. A. che l'appello incidentale azionato da M. S., A. S. e S. S. verso la sentenza n. 728/2021 del 30 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che conferma;
2. Compensa le spese del presente grado di appello tra l'appellante L. A. e gli appellati M. S., A. S. e S. S.;
3. Condanna in solido L. A., M. S., A. S. e S. S. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla G. s.p.a., spese liquidate in Euro 9.991,00 (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed Euro 5.103,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di L. A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002;
5. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di M. S., A. S. e S. S., di un ulteriore importo

a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.

Caltanissetta, 12 gennaio 2026

Il Consigliere Estensore

Dott. Giacomo Rota

Il Presidente

Dott. Roberto Rezzonico